



## COMUNE DI ROVERBELLA

### **REGOLAMENTO COMUNALE SUL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 37 del 29.11.2008 e modificato con delibera di C.C. n. 04 del 27.03.2015

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto**

Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVPLS) di cui l'art. 141 – bis del R.D. 06/05/1940, n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo**

La Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico intrattenimento e spettacolo ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931. In particolare spetta alla Commissione:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che nella prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni Pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene alla fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337;
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza previsti funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

### **ARTICOLO 3**

#### **Composizione e durata in carica della CCVLPS**

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del Decreto Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, la commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Roverbella (MN) è così composta:

- a) dal Sindaco o dal suo delegato che la presiede;
- b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale o del suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale o da un medico dallo stesso delegato. Qualora si tratti di visionare attrazioni dello spettacolo viaggiante, tipo "Circhi equestri", o strutture che comunque operano con impiego di animali, la commissione è integrata da medico-veterinario, sempre designato dall' Azienda Sanitaria Locale;
- d) dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto di elettronica abilitato all'esercizio della professione;
- g) alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica, o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

A richiesta possono inoltre far parte della Commissione:

- a) un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo;
- b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra le persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente della Commissione può essere previsto un supplente.

Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso il cui titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

Gli esperti di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

La Commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni della Legge 15 luglio 1994, n. 444, la Commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicata specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

### **ARTICOLO 4**

#### **Nomina della Commissione**

La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco.

La nomina dell'esperto in elettronica e di quello in acustica è effettuata scegliendo tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e preferibilmente nel territorio Comunale, i cui curriculum professionali attestino le necessarie competenze professionali.

La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tale fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di Pubblico Spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di un supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. Ove nel termine assegnato non sia comunicato alcun nominativo ovvero sia pervenuta segnalazione da parte di uno solo dei soggetti aventi diritto, si procede comunque alla nomina della commissione con riserva di provvedere successivamente, a richiesta, alla sua integrazione tenuto conto che, nel caso di specie, trattasi di componenti eventuali.

La nomina è comunicata ai membri effettivi segnalando loro l'obbligo di delegare i propri supplenti in caso di impossibilità di intervenire.

Il Sindaco nomina un dipendente Comunale che svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

## **ARTICOLO 5**

### **Convocazione**

La Commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario a tutti i componenti effettivi. L'invito può essere anticipato con posta elettronica o da altra forma ritenuta idonea nella prospettiva di velocizzare e semplificare il procedimento.

Con l'invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario e provvedere a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

L'invito è effettuato almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.

La data della riunione è comunicata almeno cinque giorni prima anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

## **ARTICOLO 6**

### **Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze**

Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione.

Il parere della Commissione è reso in forma scritta ed è adottato all'unanimità.

Il parere viene sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione.

Il segretario della Commissione provvede ad annotare i pareri resi in apposito registro cronologico, numerandoli progressivamente.

Dell'adunanza è redatto, a cura del segretario, apposito verbale nel quale viene indicato, tra l'altro, il luogo della riunione e il nome dei presenti.

Ogni componente ha diritto a far inserire a verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga utile.

Con apposito provvedimento il presidente, sentita la commissione, può indicare la frequenza con la quale esercitare il compito di cui all'art. 2 comma 1 lett. E) del presente Regolamento, nonché individuare i componenti della commissione stessa deputati al suddetto controllo.

## **ARTICOLO 7**

### **Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione**

Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2, comma 1, lett. E), del presente regolamento. Tra i delegati devono essere comunque compresi in medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

## **ARTICOLO 8**

### **Verifiche relative ad allestimenti temporanei**

Salvo particolari controlli o, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, o quando l'organizzatore della manifestazione attesti che non sono intervenute variazioni di qualsiasi natura, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti stessi che si ripetano periodicamente, e che abbiano ottenuto l'agibilità in data non anteriore a due anni.

## **ARTICOLO 9**

### **Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS**

Sono escluse dalla competenza della verifica della Commissione Comunale di Vigilanza dei pubblici spettacoli le fattispecie di seguito elencate, per le quali restano comunque obbligatorie procedure alternative o sostitutive indicate per le ragioni ivi espresse.

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5000 spettatori.
- b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concert con il Ministero della Sanità.

Ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 art. 141 2 comma, per le strutture ed i locali di cui ai punti "a" e "b" il rilascio della licenza è di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza in luogo di quella comunale.

- c) i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone.

Ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 art. 142 nel caso specifico, sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

- d) le manifestazioni temporanee che si svolgono in luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane purché:
- l'area sia priva di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (tribune , platee, ecc...) con esclusione dei tavoli e sedie per la consumazione dei pasti; ivi comprese le ipotesi in cui si faccia uso di palchi o pedane per artisti con altezza massima di mt 0.80 e di attrezzature elettriche o impianti di amplificazione sonora installati in aree non accessibili al pubblico, e sempreché siano rispettate le seguenti ulteriori condizioni:
  - non sia previsto il pagamento di un biglietto per l'accesso alla festa;
  - l'area oggetto della festa non deve avere delimitazioni tali da impedire il libero accesso ed uscita dalla manifestazione;
  - non siano ammesse alla festa un numero di persone superiore ad 1 per ogni 2 mq di area a disposizione.
- e) le Fiere, sagre e similari qualora non prevedano l'allestimento di aree o locali destinati ad attività di pubblico trattenimento (piste da ballo, ecc..)

Tutte le manifestazioni escluse dalla competenza della commissione Pubblici Spettacoli comunale di cui al presente articolo dovranno osservare, comunque le specifiche regole tecniche al caso applicabili in materia di prevenzioni e sicurezza incendi, impiantistica, di impatto acustico, igienico-sanitaria e quella in materia di sicurezza (ad esempio: uscite di sicurezza e percorsi di esodo, ubicazione di estintori ed idranti, sgancio generale dell'impianto elettrico, posto di pronto soccorso, ecc.). Dovranno altresì essere osservati tutti gli accorgimenti previsti dalle norme di buona tecnica e/o dalle indicazioni del costruttore di strutture e/o apparecchiature.

Ferma restando la facoltà per il Comune di stabilire, nell'ambito dell'attività istruttoria e/o di vigilanza, eventuali altre prescrizioni in relazione alla specificità della manifestazione, di seguito si riporta un elenco esplicativo ma non esaustivo delle prescrizioni e quindi della documentazione da produrre ai fini dello svolgimento delle manifestazioni più frequenti:

**MANIFESTAZIONI QUALI SAGRE, FESTE PAESANE ECC....**

- dovrà essere prodotta apposita planimetria dell'area con indicato il posizionamento delle cucine, stands, palchi, posti a sedere, vie di fuga, presidi antincendio e di primo soccorso dalla quale evincere la superficie dell'area interessata alla manifestazione per definire il numero massimo di persone in ragione di 1 persona ogni 2 mq di area.
- le sedie ed i tavoli siano disposti in settori con non più di 100 posti, con un massimo di 10 posti per fila e di 10 file; i settori siano separati tra di loro mediante l'interposizione di corridoi di larghezza unitaria utile non inferiore a metri 1,20;

- l'area ove si svolge la manifestazione dovrà in ogni caso disporre di idonei varchi, possibilmente contrapposti, per il deflusso ordinato delle persone in caso di emergenza. Detti varchi dovranno essere segnalati con apposita cartellonistica ed illuminati in emergenza;
- in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti (di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
- dichiarazione di conformità - rilasciata ai sensi dell'art. 7 del decreto Ministro dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, da impresa abilitata ai sensi dell'art. 3 del decreto medesimo - per il montaggio dell'impianto elettrico, audio e luci; tutti i collegamenti elettrici siano opportunamente isolati onde evitare rischio di folgorazione o da ostacolo meccanico; i cavi elettrici posti a pavimento devono essere opportunamente isolati e protetti anche meccanicamente in modo particolare nei luoghi o corridoi ove vi è il passaggio o lo stazionamento delle persone;
- relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza dell'impianto alle normali norme di sicurezza.
- vengano dislocati estintori in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio; in ogni caso in prossimità dei quadri elettrici del palco e delle luci con idonei estintori di tipo approvato dal Ministero dell'Interno ;
- segnalare e mettere a disposizione dei soggetti diversamente abili posti auto, su appositi spazi delimitati;
- devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1.000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, di cui almeno uno accessibile anche ai disabili;
- preventivamente all'inizio della manifestazione, il titolare della licenza deve verificare l'efficienza di tutte le strutture, attrezzature ed impianti installati;
- i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti e sia acquisita da parte dell'organizzatore la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- eventuali elementi di arredo o rivestimento - ivi comprese le possibili coperture e/o tamponamenti laterali di palchi e/o pedane - siano classificati per la reazione al fuoco;
- dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza - formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio ai fini della sicurezza;
- Per l'organizzazione sanitaria negli eventi/manifestazioni e spettacoli pubblici devono essere condotte le verifiche di cui alla D.G.R. X/2453 del 07/10/2014 al fine di quantificare il livello di rischio da trasmettere ad AREU (118) affinché siano stabiliti i presidi necessari

per la sicurezza sanitaria dei partecipanti all'evento. Qualora la manifestazione non rientri nel campo d'applicazione della delibera di cui sopra dovranno comunque essere previsti in funzione della compresenza totale:

- fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
- da 1.000 a 2.500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
- oltre 2.500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.

#### FESTECCIAMENTI PER CARNEVALE – SFILATA CARRI:

- dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico pertanto andranno richieste con congruo anticipo le ordinanze di chiusura strada e circolazione alternativa;
- nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l'organizzazione dovrà disporre di personale munito di bandiera rossa;
- dovranno essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l'incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
- sia acquisita da parte dell'organizzatore, in relazione allo specifico progetto, dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti ( di altezza superiore a m. 0,8) e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci, appositamente redatta dall'installatore ovvero collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
- dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza - formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio ai fini della sicurezza;
- i gruppi elettrogeni siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 22 ottobre 2007) e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta;
- per l'organizzazione sanitaria negli eventi/manifestazioni e spettacoli pubblici devono essere condotte le verifiche di cui alla D.G.R. X/2453 del 07/10/2014 al fine di quantificare il livello di rischio da trasmettere ad AREU (118) affinché siano stabiliti i presidi necessari per la sicurezza sanitaria dei partecipanti all'evento. Qualora la manifestazione non rientri nel campo d'applicazione della delibera di cui sopra dovranno comunque essere previsti in funzione della compresenza totale:
  - fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
  - da 1.000 a 2.500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;

- oltre 2.500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.

#### MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE

- dovrà essere prodotta apposita planimetria dell'area, a firma di tecnico abilitato, relativa al circuito di gara nonché al posizionamento del pubblico e di ogni altro elemento significativo (recinzioni, barriere, pannelli, ecc.) ai fini dello svolgimento della manifestazione;
- il percorso di gara dovrà svolgersi su strade chiuse al traffico ed essere omologato - se previsto - dall'organo sportivo competente;
- il percorso dovrà essere opportunamente delimitato, nonché protetto con opportuni accorgimenti (barriere in paglia o altro materiale idoneo). Tali protezioni dovranno assicurare - in caso di urto accidentale del veicolo a motore - la protezione del pubblico o di altri elementi pericolosi (per esempio cabine e/o tubazioni del gas realizzate a vista, punti di fornitura dell'energia elettrica, ecc.), in modo da escludere rischi a carico degli spettatori;
- dovrà essere garantita una distanza di sicurezza idonea a consentire l'arresto del veicolo, tra il percorso e l'area di movimentazione degli spettatori, che dovrà essere opportunamente delimitata con opportune barriere protettive di altezza non inferiore a m. 1,20, senza soluzione di continuità e sorvegliate da personale dell'organizzazione. Tale distanza di sicurezza dovrà essere oggetto di specifica valutazione tecnica in base alla velocità massima del veicolo stesso, alla sua massa e alla consistenza delle protezioni previste in caso di accidentale urto del veicolo a motore; detta valutazione dovrà risultare da specifica relazione tecnica da presentare congiuntamente all'istanza;
- la zona di rifornimento dei mezzi, opportunamente segnalata con cartellonistica indicante i pericoli e conseguenti divieti, dovrà essere opportunamente circoscritta e non accessibile al pubblico. Il trasporto del carburante dovrà avvenire esclusivamente in taniche del tipo metallico, con tappo di sicurezza, aventi capacità non superiori a 20 litri;
- siano predisposti appositi dispositivi per estrarre le persone dai veicoli (gruppo oleodinamico costituito da divaricatore e cesoia) da utilizzarsi in caso di necessità da personale all'uopo formato e proposto;
- dovrà essere prevista un'apposita squadra di sorveglianza – formata almeno da cinque unità - incaricata di assicurare, tra l'altro, durante l'attività, l'osservanza delle condizioni di esercizio imposte dall'autorità competente ai fini della sicurezza;
- devono essere previsti almeno n. 2 idonei servizi igienici ogni 1.000 persone, da tenere distinti in donne e uomini, di cui almeno uno accessibile anche ai disabili;
- vengano dislocati estintori, opportunamente segnalati e distribuiti lungo il percorso, in numero congruo con quanto stabilito dall'allegato V al D.M. 10 marzo 1998 in funzione della valutazione dello specifico rischio di incendio;

- in caso di gara sportiva, assistenza sanitaria per i concorrenti: deve essere presente per tutta la durata della gara n. 1 ambulanza di soccorso con medico a bordo; in caso di allontanamento dell'ambulanza la gara deve essere interrotta;
- per l'organizzazione sanitaria negli eventi/manifestazioni e spettacoli pubblici devono essere condotte le verifiche di cui alla D.G.R. X/2453 del 07/10/2014 al fine di quantificare il livello di rischio da trasmettere ad AREU (118) affinché siano stabiliti i presidi necessari per la sicurezza sanitaria dei partecipanti all'evento. Qualora la manifestazione non rientri nel campo d'applicazione della delibera di cui sopra dovranno comunque essere previsti in funzione della compresenza totale:
  - fino a 1.000 persone: predisposizione di uno specifico spazio, debitamente allestito ed attrezzato per gli interventi di primo soccorso, facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, e presidiato da idoneo personale appositamente formato;
  - da 1.000 a 2.500 persone: presenza di almeno un'ambulanza;
  - oltre 2.500 persone: presenza di almeno n. 1 ambulanza nonché di n. 1 posto di pronto soccorso, attrezzato di almeno n. 1 medico ed almeno n. 2 paramedici di cui almeno n. 1 con qualifica di infermiere professionale, oltre al personale dell'ambulanza. Inoltre siano disponibili farmaci ed attrezzature per urgenze ed interventi di primo soccorso.
- Le prescrizioni di cui al presente punto, puntualmente previste per gare sportive, devono essere discrezionalmente applicate anche in presenza di esibizioni, compatibilmente con la rilevanza delle stesse e le relative modalità di svolgimento.

## **ARTICOLO 10**

### **Richieste di intervento della commissione – contenuto della domanda e modalità di presentazione**

Su istanza in bollo, indirizzata al Comune, viene richiesto l'intervento della Commissione nei casi previsti dalla legge, con le modalità sottoriportate:

1. Presentazione della domanda:
  - a) ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con domanda in bollo indirizzata al Sindaco del Comune. Per la redazione della domanda può essere utilizzata la modulistica appositamente predisposta.
2. Termini per la presentazione:
  - a) 20 giorni prima nel caso di manifestazioni temporanee su aree pubbliche o private;
  - b) 30 giorni prima per le verifiche su restanti locali di pubblico spettacolo o trattenimento;
  - c) qualora la richiesta pervenga oltre i termini previsti, ovvero qualora la documentazione tecnica presentata fosse incompleta e/o comunque non esauriente ai fini dell'espressione del parere della Commissione, il Sindaco può vietare la manifestazione o, rimandarla sino alla definizione dell'istruttoria sulla base della documentazione completa.

3. Istruttoria:

- a) Le fasi istruttorie interne all'Ente sono determinate con separati provvedimenti dal Responsabile del Servizio, in modo da garantire la massima efficienza nei flussi di informazioni e di documenti tra i vari uffici del Comune e tra il Comune e gli Enti cointeressati al procedimento.

4. Richieste di chiarimenti e/o integrazioni:

- a) Entro 7 giorni dal ricevimento della pratica, l'Ufficio di POLIZIA LOCALE competente, trasmette gli atti agli esperti e agli altri Enti cointeressati al procedimento che possono richiedere chiarimenti e/o integrazioni entro i successivi 10 giorni dal ricevimento al medesimo servizio.
- b) l'Ufficio competente del Comune provvede all'inoltro della richiesta all'interessato nei successivi cinque giorni lavorativi assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione della documentazione.
- c) La richiesta di chiarimenti/integrazioni sospende i termini per la conclusione del procedimento che riprenderanno a decorrere ex novo alla presentazione della documentazione richiesta.

La commissione, stabilisce e definisce l'elenco della documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc)

## **ARTICOLO 11**

### **Spese per il funzionamento della commissione**

Ai componenti la commissione indicati all'art. 3, comma1, nonché al segretario è corrisposto un rimborso forfetario da corrisponderli:

- a) per ogni seduta della commissione tenutasi presso la sede comunale o altra sede indicata.
- b) Per ogni sopralluogo effettuato da tutti i componenti della commissione presso i locali e impianti.
- c) Per sopralluogo effettuato come componente delegato.

Il rimborso forfetario per il sopralluogo di cui al presente comma 1 lettera b) non è cumulabile con il rimborso per la seduta tenutasi presso la sede comunale nella stessa giornata. Più sopralluoghi effettuati nello stesso giorno, ai sensi del comma 1 lettera b) e c) danno diritto ciascuno ad un autonomo rimborso spese forfetario, fermo restando il divieto di cumulo di cui al precedente periodo del presente comma.

Le spese per il funzionamento della Commissione saranno definite da ciascun ente per il proprio componente in base al tariffario in vigore al momento.

Il richiedente dovrà far pervenire entro cinque giorni successivi alla richiesta, ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti.

## **ARTICOLO 12**

### **Disposizioni**

Le indicazioni contenute nel presente regolamento che riguardano l'organizzazione degli Uffici e Servizio devono intendersi automaticamente aggiornati con le prescrizioni del regolamento degli uffici e servizi e la sua evoluzione nel tempo;

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia, con specifico riferimento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ed al relativo regolamento di attuazione come modificati dal Decreto Presidente della Repubblica n. 311 del 28 maggio 2001, nonché alla Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e successive modificazioni ed al Decreto Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per la disciplina generale sul procedimento amministrativo.

## **ARTICOLO 13**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare dopo l'esecutività della relativa delibera, ai sensi dell'art. 68 dello Statuto Comunale.

Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

## **INDICE**

ARTICOLO 1 .....	1
Oggetto.....	1

ARTICOLO 2 .....	1
Compiti della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo .....	1
ARTICOLO 3 .....	2
Composizione e durata in carica della CCVLPS .....	2
ARTICOLO 4 .....	2
Nomina della Commissione .....	2
ARTICOLO 5 .....	3
Convocazione.....	3
ARTICOLO 6 .....	3
Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze.....	3
ARTICOLO 7 .....	4
Verifica del rispetto delle misure e delle cautele prescritte dalla commissione .....	4
ARTICOLO 8 .....	4
Verifiche relative ad allestimenti temporanei .....	4
ARTICOLO 09 .....	4
Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della CCVLPS.....	4
ARTICOLO 10 .....	9
Richieste di intervento della commissione – contenuto della domanda e modalità di presentazione .	9
ARTICOLO 11 .....	10
Spese per il funzionamento della commissione .....	10
ARTICOLO 12 .....	11
Disposizioni .....	11
ARTICOLO 13 .....	11
Entrata in vigore.....	11